

I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile

Sintesi semplificata dell'iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

(126) - Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione,

- a) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al Patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al Giudice;
- b) se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza,
- c) la richiesta di ammissione può essere proposta al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto, che potrà essere di ammissione al beneficio, oppure
- d) di rigetto dell'istanza o dichiarativo di inammissibilità.

Altra tipologia di provvedimento adottabile, in presenza di specifiche ipotesi di legge (vedi approfondimento sulla REVOCA artt. 126-127-88-136-86 TUSG) è il decreto con il quale:

- e) il Giudice revoca l'ammissione al beneficio precedentemente concessa.

Pertanto, a seguito di presentazione di istanza di ammissione al C.O.A., può verificarsi una delle seguenti ipotesi:

- a) **il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati accoglie l'istanza ammettendo l'interessato in via anticipata e provvisoria al Patrocinio** (gli effetti, quale ad esempio la prenotazione a debito del contributo unificato, decorrono dalla delibera del C.O.A. di ammissione oppure dal deposito dell'atto introduttivo se antecedente all'ammissione ma successivo alla richiesta);
- b) **il C.O.A. dichiara inammissibile o rigetta l'istanza** (gli effetti, quale ad esempio la corresponsione del contributo unificato nelle more prenotato a debito, decorrono dalla delibera del C.O.A. di ammissione oppure dal deposito dell'atto introduttivo se antecedente all'ammissione ma successivo alla richiesta); **se ciò si verifica la richiesta può essere proposta dall'interessato al Giudice competente per il giudizio ed in tal caso:**
- c) **il Giudice, con decreto, accoglie l'istanza precedentemente respinta o dichiarata inammissibile dal C.O.A., oppure**
- d) **il Giudice competente per il giudizio, con decreto, dichiara l'inammissibilità o dispone il rigetto dell'istanza già precedentemente dichiarata inammissibile o respinta dal C.O.A.;**
- e) **il Giudice precedente revoca l'ammissione disposta dal C.O.A. o dal medesimo nel caso sub c) se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali** (tale revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali); **il Giudice precedente revoca la delibera di ammissione provvisoria del C.O.A. se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave** (tale revoca ha efficacia retroattiva, nel senso che il beneficio decade dalla delibera del C.O.A. di ammissione oppure dal deposito dell'atto introduttivo se antecedente all'ammissione ma successivo alla richiesta).

Mezzi e termini d'impugnazione

Premesso che avverso la delibera del C.O.A. di rigetto o dichiarativa di inammissibilità non è esperibile alcun atto di opposizione, prevedendo il Legislatore del D.P.R. 115/2002 la riproposizione dell'istanza al Giudice competente per il giudizio, viceversa nelle ipotesi di decreto del Giudice di contenuto sfavorevole per l'istante sopra meglio descritte alle lettere d) - e), in mancanza di espressa previsione normativa e **salve diverse determinazioni del Giudice procedente**, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione Civile è esperibile l'opposizione di cui all'art. 170 del D.P.R. 115/2002, quale rimedio di carattere generale (1).

Pertanto, **entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso** (vedi Sentenza Corte Costituzionale del 12 maggio 2016 n. 106), è proponibile **ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 TUSG, che richiama la disciplina di cui all'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e cioè il RITO CIVILE SOMMARIO DI COGNIZIONE presso le SEZIONI CIVILI AFFARI CONTENZIOSI.**

In particolare, **l'opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 702/bis e ss. CPC, da depositare presso le Sezioni Civili, con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi (4° piano) e versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell'art. 30 del TUSG.**

(1) A titolo esemplificativo si riportano le massime delle seguenti due sentenze:

CASS CIV Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015 - Il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. 115 del 2002 (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché — in forza del rinvio operato dall'art. 84 detto D.P.R. all'art. 170 — del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione (Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/06/2011, Rv. 618348; Sez. 6 - 2, Ordinanza n..21685 del 23/09/2013, Rv. 627774). Massime precedenti Vedi: N. 13807 del 2011 Rv. 618348.

CASS CIV Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/06/2011 - In tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisorii, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti.

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011 n. 150

[Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69]

Art. 3

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile.
2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e' competente la corte di appello in primo grado il procedimento e' regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

Art. 5

Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

Capo III - Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione

Art. 15

Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

CODICE PROCEDURA CIVILE
Capo III bis: DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis. ⁽¹⁾ - (Forma della domanda. Costituzione delle parti)

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter. ⁽¹⁾ - (Procedimento)

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater. ⁽¹⁾ - (Appello)

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ⁽²⁾ ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.